

Dott.Rag. Cavinato Teddi

COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Comune di SANDRIGO**Verbale n. 12 del 31/05/2023**

Verbale di parere su Proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 25/05/2023.

Esaminata la proposta Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 25 maggio 2023 avente ad oggetto: “Modifica alla sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025.” e la documentazione allegata, fornita dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTI

- l'articolo 91, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, ai sensi del quale “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”;
- l'articolo 6 del decreto legislativo numero 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 75 del 25 maggio 2017;
- l'articolo 33 del decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019, numero 58, come modificato dal comma 853 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, numero 160, il quale prevede che il calcolo delle capacità assunzionali dei comuni si basi sui dati di bilancio, nel limite di una percentuale soglia data dal rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, come rilevata nell'ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbiaesigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- la circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, del 13 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 226 dell'11 settembre 2020 che fornisce chiarimenti sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, attuativo del sopra citato articolo 33, comma 2, del decreto legge numero 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge numero 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- l'articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- l'articolo 9, comma 8 (comma 28) del D.L. 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;

35010 Marsango di Campo San Martino (PD) – P.tta C. Cattaneo, 5 – Tel. 049/552334 – Fax 049/9630808

codice fiscale CVN TDD 63R10 D226Y – P.I. 02089000281 - E-mail: cavinato@cavinatoteddi.it

Posta elettronica certificata: t.cavinato@odcecpd.legalmail.it

STUDIO

Dott.Rag. Cavinato Teddi

COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

- l'articolo 19, comma 8, della legge numero 448/2001 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;
- l'impostazione del PIAO che contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

RILEVATO CHE

- le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comunicazione dei contenuti dei piani al Dipartimento della funzione pubblica entro trenta giorni);
- l'ente ha inserito il piano triennale del fabbisogno del personale, in coerenza con le citate disposizioni legislative, nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025, approvato con il bilancio di previsione per il triennio 2023 – 2025 con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29/12/2022;
- nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente e che il Comune di Sandrigo si colloca nella fascia intermedia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, ovvero tra i Comuni il cui rapporto tra spesa di personale e le entrate correnti risulta tra il limite della tabella 1 pari al 26,90% ed il limite della tabella 3 pari al 30, 90%;
- la modifica della sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 che verrà approvata con deliberazione della Giunta comunale contiene:

STUDIO
Dott.Rag. Cavinato Teddi
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

- la capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
 - la verifica del rispetto del tetto alla spesa del personale di cui all'art.1, comma 557 della legge 296/2006:
 - la verifica del rispetto del tetto alla spesa per il lavoro flessibile;
 - la verifica dell'assenza di eccedenza di personale ai sensi dell'art.33, comma 2 del d.lgs.165/2001;
- che dal piano del fabbisogno di personale 2023/2025 esaminato non emerge una maggiore spesa di personale, in quanto trattasi di sostituzione di personale già in servizio, che risulta già finanziato sul bilancio di previsione 2023/2025;
- che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche scolte emerge che il bilancio 2023/2025 conserva l'equilibrio pluriennale;

RICHIAMATO

tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito nella L. n. 58/2019

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2023/2025 del Comune di Sandrigo a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2023/2025 di cui alla proposta Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 25/05/2023 avente ad oggetto: "Modifica alla sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025.", certificando il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Campo San Martino, lì 31 maggio 2023

Il Revisore Unico

Dott. Teddi Cavinato

Firmato digitalmente da: Teddi Cavinato
Ruolo: Ragioniere Commercialista
Organizzazione: ODCEC
PADOVA/92204470287
Data: 31/05/2023 09:44:15